



Area Servizi alla Persona

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC:
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it
cod. amm. ANZOLAEM

Iscrizioni Nido d'infanzia A.E. 2025/2026

In esecuzione alla determinazione n. 144 del 18/03/2025 ed ai sensi e per gli effetti del Regolamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia, consultabile sul sito internet del Comune www.comune.anzoladellemilia.bo.it, il Comune di Anzola dell'Emilia indice un bando pubblico finalizzato alla formazione di una graduatoria per le ammissioni al Servizio Nido d'Infanzia A.E. 2025/2026 da utilizzare per l'ammissione ai Nidi "Tilde Bolzani" e "Gianni Rodari".

I cittadini interessati ad entrare in graduatoria dovranno presentare domanda, con le modalità attivate dal Comune di Anzola dell'Emilia **a partire dal 1.04.2025 fino al 30.04.2025**, come meglio specificato nel presente bando.

Nel caso in cui, soddisfatte tutte le domande pervenute nel corso del suddetto periodo di apertura, risultino ancora posti disponibili, il periodo di presentazione delle domande verrà riaperto durante il mese di **Ottobre 2025**.

Della riapertura del periodo di presentazione delle domande sarà data apposita informazione sul sito istituzionale del Comune di Anzola dell'Emilia.

1) DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi in graduatoria i **bambini nati negli anni 2023, 2024 e fino al 31.03.2025**.

Solo qualora si proceda alla riapertura del periodo di presentazione delle domande, come sopra meglio specificato, e risultino disponibili posti nella sezione dedicata ai piccolissimi, potranno essere ammessi in graduatoria anche i bambini nati tra il 01.04.2025 fino al 31.05.2025.

In ogni caso, verrà data priorità di inserimento ai bambini ammessi in graduatoria nel corso del primo periodo di apertura.

Alla data della presentazione delle domande, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Residenza nel territorio comunale

La residenza nel territorio comunale deve essere posseduta da entrambi i genitori o da un genitore e il bambino, in caso di nucleo dissociato.

Possono accedere al nido anche i bambini non residenti che si trovino in stato di adozione o in affidamento familiare purché la famiglia accogliente sia residente nel territorio comunale.

Ai fini dell'iscrizione la richiesta di residenza è assimilata alla residenza.

Qualora un nucleo familiare intenda presentare domanda di iscrizione in attesa di trasferire la residenza, può presentare copia del contratto di affitto o compromesso sottoscritto per l'acquisto di una casa nel territorio comunale. Il trasferimento del nucleo familiare deve avvenire entro il mese di dicembre.

È previsto come requisito di accesso ai Servizi Educativi, l'aver assolto, da parte del bambino gli obblighi vaccinali previsti dall'art. 6 della L.R. 19/2016. In ottemperanza alla nuova normativa



riguardante gli obblighi vaccinali, i bambini che non sono vaccinati non potranno essere ammessi e frequentare il servizio educativo nido d'infanzia.

L'accesso al servizio è esteso ai bambini non residenti, esclusivamente in età compresa fra 24 e 36 mesi (cosiddetti "grandi") che l'anno successivo usciranno dal Nido per passare alla Scuola dell'Infanzia presso i rispettivi Comuni, solo a fronte di posti disponibili, privilegiando le famiglie in cui i genitori svolgano la propria attività lavorativa nel territorio di Anzola Emilia, oppure provengano da un Comune che non offre tale servizio.

2) PRIORITÀ

È garantito il diritto all'inserimento ed all'integrazione dei bambini disabili secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 05.02.1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", nonché dei bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale.

3) FORMAZIONE GRADUATORIA

Qualora il numero delle domande di iscrizione al Servizio Nido d'Infanzia superi il numero dei posti disponibili, il Comune predispose, garantendo la trasparenza della procedura, una apposita graduatoria d'accesso, con riferimento alla data di nascita dei bambini, in tre distinte liste: piccoli, medi e grandi, prevedendo l'accesso dei bambini residenti nel territorio comunale, con il seguente ordine di priorità:

- a) Bambine/i, portatori di handicap certificati ai sensi della Legge 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- b) Bambine/i, il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale, documentato da apposita relazione del Servizio Sociale del Comune;
- c) Bambine/i, nel cui nucleo vi sia un genitore o un altro componente del nucleo familiare con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 - comma 3 - della Legge 104/92;
- d) Bambine/i conviventi o residenti con un solo genitore nei seguenti casi: unico genitore che l'ha riconosciuto, un genitore è deceduto o detenuto in carcere o ha perso la potestà genitoriale, il genitore è affidatario esclusivo a seguito di provvedimento giuridico, o quando sussiste abbandono di uno dei due genitori, accertato in sede giurisdizionale o dalla Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali;
- e) Bambine/i, nel cui nucleo familiare:
 - 1) entrambi i genitori siano lavoratori con contratto di lavoro a tempo pieno o con contratto di lavoro part-time con orario pari o superiore alle 30 ore settimanali;
 - 2) un genitore sia lavoratore con contratto di lavoro a tempo pieno o con contratto di lavoro part-time con orario pari o superiore alle 30 ore settimanali e uno a part time con orario inferiore alle 30 ore settimanali;
 - 3) entrambi i genitori siano lavoratori con contratto di lavoro part time con orario di lavoro inferiore alle 30 ore settimanali;
 - 4) un genitore sia lavoratore con contratto di lavoro tempo pieno o con contratto di lavoro part-time con orario pari o superiore alle 30 ore settimanali e uno non lavoratore;
 - 5) un genitore sia lavoratore con un contratto di lavoro part time con orario di lavoro inferiore alle 30 ore settimanali e uno non lavoratore;
 - 6) entrambi i genitori siano non lavoratori.

In situazioni di parità si dà la **precedenza** secondo il seguente ordine alle famiglie che:

- 1) hanno 3 o più figli o siano presenti gemelli da inserire al nido;
- 2) hanno reddito inferiore (determinato sulla base del valore I.S.E.E.)
- 3) qualora siano presenti situazioni di parità non ordinabili secondo i criteri di cui sopra, la collocazione nella graduatoria avverrà con sorteggio mediante estrazione casuale dei nominativi, effettuata dal competente Ufficio comunale.



Ai fini della determinazione del reddito per la formazione della graduatoria si utilizza il valore **I.S.E.E.** (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare in corso di validità, determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e ss.mm.ii.

La presentazione della dichiarazione inerente l'attestazione I.S.E.E. non è obbligatoria, ma in condizioni di parità di punteggio ha la precedenza il nucleo familiare con reddito inferiore.

All'atto della domanda, i genitori che intendono avvalersi del valore I.S.E.E. ai fini della collocazione in graduatoria devono dichiarare di essere in possesso dell'attestazione con l'I.S.E.E. calcolato, rilasciato dall'INPS, in corso di validità.

La **mancata dichiarazione inerente l'attestazione I.S.E.E., ai fini della graduatoria**, implica la collocazione dell'interessato in fondo all'elenco dei pari punti, in quanto, a parità di punteggio, chi ha presentato l'I.S.E.E., a prescindere dal valore dello stesso, verrà collocato prima di chi non lo ha presentato.

*N.B. La dichiarazione inerente l'attestazione I.S.E.E. presentata ai fini della graduatoria **NON costituisce domanda di determinazione della retta**, per la quale deve essere presentata apposita richiesta successiva all'accettazione del posto, come meglio specificato al successivo punto 6).*

Dopo i residenti e con la stessa modalità di cui sopra, viene formulata **la graduatoria dei non residenti** ai sensi di quanto previsto all'art. 12 del *Regolamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia*.

Nella domanda è possibile esprimere preferenza per uno dei due Nidi; tale preferenza **NON** è vincolante ai fini dell'assegnazione del posto. L'assegnazione avviene prioritariamente al fine di garantire l'equilibrata composizione delle sezioni; verrà tuttavia valutata la presenza di fratelli frequentanti il Nido indicato nell'anno educativo 2025/2026 e il posto ottenuto in graduatoria.

In caso di lattanti l'inserimento avviene necessariamente nella sezione dedicata presso il Nido "Gianni Rodari".

La graduatoria per l'ammissione al Nido è approvata con determina del Dirigente comunale competente sulla base dei criteri definiti dal Regolamento suindicato.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio.

Decorso tale termine, il provvedimento si intende definitivo.

Entrambi i genitori, o il genitore nel caso di nucleo monoparentale come previsto da Regolamento, prima dell'avvio del Nido, sottoscrivono apposito atto di accettazione del servizio e si impegnano a rispettare quanto definito dal *Regolamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia* e provvedono altresì a sottoporre il bambino alle eventuali visite definite dal servizio materno infantile dell'Azienda U.S.L. di competenza.

Nel caso in cui, dopo il momento dell'accettazione e prima dell'inserimento del bambino, intervengano situazioni impreviste quali, per esempio, il ritiro di bambini, la riapertura del bando ecc..., tali da determinare la necessità di riorganizzare le sezioni, i bambini potranno essere riassegnati ad un nido diverso da quello comunicato al momento dell'accettazione.

4) AMMISSIONI E RINUNCE

Tutti coloro che presentano la domanda e la documentazione nei termini fissati sono collocati in graduatoria in diversa posizione tenendo conto dei criteri sopraindicati, con riferimento alla data di nascita dei bambini, in tre distinte liste: piccoli, medi e grandi.

I bambini saranno inseriti al Nido sulla base dei seguenti criteri: la posizione nella graduatoria suddetta e i posti disponibili nelle diverse sezioni, che sono formate tenendo conto dell'età dei bambini, anche con riferimento al mese di nascita. L'inserimento avverrà a partire dal mese di



settembre 2025 (mentre per i soli nati nel mese di marzo 2025 l'inserimento avverrà a partire dal mese di ottobre 2025) con le modalità indicate all'art. 14 del *Regolamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia*.

Gli inserimenti dei bambini ammessi nel corso dell'eventuale secondo periodo di apertura del bando avverranno a partire dal mese di Gennaio 2026.

In caso di ritiro entro il mese di dicembre, il posto resosi vacante andrà coperto rispettando la fascia di età e la graduatoria. Per ritiri dopo tale termine, sarà valutata l'opportunità del nuovo inserimento.

Per ricoprire posti vuoti in corso d'anno, in assenza di liste di attesa per una determinata sezione, il Responsabile del Servizio può valutare l'ammissione di bambini di età diversa.

In via eccezionale, è possibile ammettere bambini in corso d'anno, al di fuori della graduatoria, segnalati dal Servizio Sociale del Comune, per i quali la frequenza al Nido possa costituire un significativo supporto alla loro crescita equilibrata e allo sviluppo delle competenze genitoriali.

La rinuncia all'ammissione al Nido comporta la cancellazione dalla relativa graduatoria.

5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di iscrizione al servizio nido d'infanzia, compilata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., **dovrà essere presentata esclusivamente in modalità on-line accedendo al sito internet** del Comune con credenziali SPID o CIE alla pagina:

www.comune.anzoladellemilia.bo.it - servizi on line - servizi scolastici - iscrizioni - domande nido.

Al momento della compilazione della domanda di partecipazione il richiedente dovrà allegare i seguenti documenti, il cui invio è previsto nella procedura con modalità **on line**:

- **certificato rilasciato dal S.S.N.** in caso di iscrizione al nido di un bambino portatore di handicap;
- **certificato rilasciato dal S.S.N.** in caso di componente il nucleo familiare con disabilità grave (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92).

Nel caso in cui non fosse possibile, in fase di compilazione della domanda, allegare uno o più documenti tra quelli sopra elencati, il richiedente dovrà inviarli entro i termini di scadenza del bando, utilizzando alternativamente a propria scelta:

- una propria casella PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzata alla PEC: comune@anzola.provincia.bologna.it; in tal caso è necessario trasmettere la documentazione richiesta firmata digitalmente, senza ulteriori allegati necessari alla identificazione esatta del mittente;
- una casella di posta elettronica semplice, indirizzata alla PEC sopra indicata; in tal caso è necessario trasmettere la scansione della documentazione richiesta firmata a mano, insieme alla scansione del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

6) DETERMINAZIONE DELLA RETTA

Per la frequenza al Nido è prevista la corresponsione di una retta mensile, il cui importo è annualmente fissato dalla Giunta Comunale, sulla base dei criteri fissati dal Regolamento per la determinazione della retta. Sono previste delle agevolazioni tariffarie, determinate sulla base del valore I.S.E.E..

Per ottenere l'agevolazione tariffaria, gli interessati dovranno presentare **successivamente all'ammissione al nido, una apposita richiesta di Determinazione della retta**, esclusivamente sul sito internet del Comune alla pagina www.comune.anzoladellemilia.bo.it -



servizi on line - servizi scolastici - iscrizioni - richiesta agevolazioni - con credenziali SPID o CIE.

Le agevolazioni tariffarie non sono applicabili ai non residenti.

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Anzola dell'Emilia esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Anzola dell'Emilia con sede in Via Grimandi, 1. Sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento.

Il Comune di Anzola dell'Emilia ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, che può essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti dell'interessato, alla email: dpo@terredacqua.net.

Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Anzola dell'Emilia (<http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it>) nella sezione "Guida ai servizi, Infanzia e scuola, Informativa trattamento dati".

9) CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, il Comune, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Ai sensi dell'art.11 del D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii., il Comune può eseguire tutti i controlli necessari sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e provvedere ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Il richiedente deve dichiarare di essere a conoscenza che, in sede di istruttoria, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e di essere consapevole che, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76, su cui si richiama l'attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.), e potrà essere irrogata una sanzione da parte dell'ente erogatore, ai sensi dell'articolo 316 ter Codice Penale e dell'articolo 38 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78.

IL DIRETTORE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
(Dr.ssa Marina Busi)